



Brescia, 26 giugno 2026

Ill.mo Sig. Presidente
Ordine degli Avvocati di Bologna
avv. Flavio Peccenini

Ill.mo Sig. Presidente
Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna
avv. Mauro Cellarosi

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Nazionale Forense
avv. Francesco Greco

Ill.mo Sig. Coordinatore
Organismo Congressuale Forense
avv. Fedele Moretti

Alle Unioni Regionali Forensi
Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
All'Associazione Nazionale Magistrati

L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, presa visione del comunicato della Giunta Esecutiva Sezionale dell'Emilia-Romagna dell'Associazione Nazionale Magistrati del 19 giugno 2026, esprime piena e convinta solidarietà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e fa proprie le considerazioni con cui l'URCOFER e l'Unione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta si sono già espresse a tutela delle prerogative dell'Avvocatura istituzionale.

Chiamato a rendere le proprie osservazioni dalla Procura Generale, nell'ambito del procedimento di passaggio di funzioni di un magistrato del distretto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna ha esercitato una facoltà espressamente prevista dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 160. Qualificare tale intervento come collocato «al di fuori di ogni previsione normativa» significa, perciò, disconoscere una funzione che il legislatore ha espressamente attribuito all'ente esponentiale dell'Avvocatura.

Estraneo alla vicenda è il richiamo all'esito referendario del 23 marzo, che in nulla incide sull'applicazione dell'art. 13 a un singolo procedimento; ancor più grave è il monito a una «lealtà» declinata come acquiescenza, al pari dell'attribuzione al parere di una matrice «ideologica e pregiudiziale». La legge riconosce la facoltà di formulare



osservazioni affinché il Presidente del Consiglio dell'Ordine esprima il proprio autonomo e motivato avviso, che ben può essere anche criticamente argomentato; tanto più che — come lo stesso Consiglio dell'Ordine di Bologna ha avuto modo di rilevare — si è inteso contrapporre il comunicato di una associazione ad un atto endoprocedimentale reso da un attore istituzionale.

L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi ribadisce, pertanto, la piena legittimità delle osservazioni rese e afferma che l'Avvocatura istituzionale continuerà a esercitare, con autonomia, indipendenza ed equilibrio, le prerogative che la legge le riconosce, nella consapevolezza che l'espressione di pareri anche motivatamente critici costituisce attuazione — e non violazione — del principio di leale collaborazione fra le componenti della giurisdizione. Auspica, infine, che il confronto fra magistratura e avvocatura prosegua nel reciproco rispetto dei ruoli e delle attribuzioni riconosciuti dall'ordinamento.

Con i migliori saluti.

Unione Lombarda degli Ordini Forensi

Il Presidente
avv. Giovanni Rocchi